



# Diritto & Fisco



## Per l'avvocato della Corte Ue la normativa viola i principi dell'Unione europea

# Prescrizione Iva da cambiare

### Se il procedimento è iniziato il termine si interrompe

DI STEFANO LOCONTE  
E CLAUDIA NOUVIONA

**P**er le frodi Iva più gravi, se la prescrizione interviene quando il procedimento è già in corso, questo dovrà necessariamente proseguire, per non lasciare impuniti i fatti illeciti perseguiti. In questi casi, secondo l'Avvocato generale Ue, l'unico limite temporale ammissibile è imposto dalla ragionevole durata del processo.

La grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea con la nota sentenza Taricco del 8 settembre 2015, resa nella Causa C-105/14, ha affermato che la disciplina italiana in tema di prescrizione rischia di ledere l'articolo 325 Tfue e, con esso, gli interessi finanziari dell'Unione europea, nella misura in cui impedisce di infliggere, nei casi di frodi Iva di particolare gravità, sanzioni effettive e dissuasive a causa di un termine complessivo di prescrizione troppo breve.

Dopo alcune applicazioni, da parte dei giudici italiani, dei principi espressi in tale pronuncia, la Corte d'appello di Milano e la Suprema corte di cassazione, non volendo, invece, dare esecuzione alla medesima nell'ambito di due diversi procedimenti penali per frode Iva, hanno rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Secondo i giudici rimettenti, l'obbligo espresso nella sentenza Taricco di disapplicare, nelle ipotesi in cui si configuri una lesione dell'articolo 325 Tfue, il termine massimo di prescrizione previsto dalla normativa italiana per le frodi Iva «più gravi», va a scardinare il principio di legalità formale di cui all'art. 25 della Costituzione, poiché da un lato implica la disapplicazione di norme penali di natura sostanziale, dall'altro è privo di una base giuridica sufficientemente precisa, non avendo la Grande sezione delineato il concetto di «gravità», che dovrebbe connotare le frodi Iva, idoneo a giustificare la disapplicazione delle norme contenute negli artt. 160 e 161 del codice penale. D'altra parte la disapplicazione, anche per le condotte anteriori all'8 settembre 2015, delle succitate norme, determinerebbe un trattamento retroattivo più grave per il reo, inammissibile nel nostro ordinamento.

Il giudici delle leggi, con l'ordinanza n. 24/2017, hanno pertanto chiesto alla Corte di giustizia entro quali limiti i giudici nazionali siano tenuti a conformarsi all'obbligo espresso nella sentenza Taricco di disapplicare, nelle ipotesi in cui si configuri una lesione dell'articolo 325 Tfue, il termine massimo di prescrizione previsto per i reati Iva.

Con le conclusioni presentate il 18 luglio 2017, l'avvocato generale Yves Bot, dopo una attenta disamina dei principi, sia nazionali che comunitari, messi in gioco da entrambe le parti, ha ritenuto indispensabile che il procedimento penale, una volta iniziato, possa concludersi sino in fondo, affermando che l'unico limite temporale ammissibile sia quello dettato dalla ragionevole durata del processo.

In particolare, posto che l'imprescindibile esigenza di assicurare la punizione dei reati più gravi non può essere disattesa, il principio di legalità deve intendersi salvaguardato tutte



La Corte di giustizia europea

le volte in cui chi pone in essere una condotta antiggiuridica sia posto nelle condizioni di sapere quale illecito la sua condotta vada ad integrare, quale pena è prevista per la medesima e che, entro un determinato limite temporale e non oltre, un procedimento penale sarà posto in essere nei suoi confronti. L'avvio del procedimento determina una interruzione della prescrizione iniziale che

a ogni successivo atto procedimentale sarà nuovamente interrotta. In altre parole, ogni atto diretto al perseguimento del reato interrompe il termine di prescrizione e fa decorrere un nuovo termine identico a quello iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato.

Secondo l'avvocato generale, solamente una nozione «unitaria» di prescrizione così conno-

tata, può ritenersi compatibile con il sistema europeo e con l'imprescindibile esigenza di perseguire i più gravi reati nell'ambito dell'Unione evitando di lasciare gravi violazioni impuniti.

Spetterà alla Corte di giustizia adottare una soluzione che preservi tanto i principi espressi dalla Corte europea quanto quelli garantiti dalla Carta fondamentale. In mancanza, il nostro giudice delle leggi potrà opporre l'arma dei «controlimiti» alle limitazioni di sovranità attinenti al rispetto, da parte dell'ordinamento europeo, dei principi supremi della Costituzione e dei diritti inalienabili della persona umana. Il controlimiti al rispetto del generale obbligo, per il giudice italiano, di dare applicazione a una norma di diritto primario dell'Unione (l'art. 325 Tfue) così come interpretata dalla Corte di giustizia, verrebbe in tal caso identificato nel principio di legalità dei reati e delle pene di cui all'art. 25 c. 2 Cost.

## Irap, esenzioni per i produttori agricoli

**Produttori agricoli che esercitano esclusivamente le attività assorbite dal reddito agrario, non obbligati a compilare la dichiarazione Irap 2016. Resta il problema dell'utilizzo delle eccedenze del tributo, che dovrebbero essere utilizzate anche in compensazione, a prescindere dalla mancata presentazione del modello dichiarativo.**

Con la risoluzione 93/E di ieri, l'Agenzia delle entrate ha risposto a precisi quesiti in merito all'esclusione dall'Irap dei produttori agricoli, sancita dal comma 70, dell'art. 1, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, dlgs 446/1997, abrogando la lett. d), comma 1 del medesimo art. 3 e aggiungendo la lett. c-bis), al comma 2 che individua i soggetti non assoggettati al tributo regionale. L'agenzia ricorda che i soggetti che esercitano l'attività agricola, nel rispetto dell'art. 32, dpr 917/1986 (Tuir), e che quindi sono inquadrabili come produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica (imprenditori individuali e società, anche cooperative), cui si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9%, a partire dal periodo d'imposta 2016, non sono più soggetti passivi del tributo. Restano assoggettate all'Irap, le attività che hanno sempre scontato l'aliquota ordinaria (3,9%), di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e le al-

tre attività connesse, come individuate nell'art. 56-bis del Tuir (manipolazione e trasformazione di prodotti non inseriti nel decreto biennale e le prestazioni di servizi).

Quindi, in dettaglio, i produttori agricoli che svolgono allevamento di animali oltre il limite, di cui alla lett. b), del comma 2, dell'art. 32 del Tuir, devono determinare il valore della produzione netta, da escludere da tassazione, tenendo conto dei capi allevati entro i limiti (art. 32 del Tuir), rispetto al numero complessivo dei capi allevati.

Per i soggetti che svolgono le altre attività agricole (connesse), di cui all'art. 56-bis del Tuir, il valore della produzione netta da escludere da tassazione deve essere determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e dei proventi riferibili all'attività agricola assorbita dal reddito agrario (art. 32 del Tuir) e l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi rilevanti ai fini del detto tributo.

I produttori agricoli che, invece, svolgono contemporaneamente le attività agricole principali (assorbite dal reddito agrario) e le attività agrituristiche, devono determinare il valore della produzione, esclusa da tassazione, sulla base dei dati contabili rilevabili nell'ambito delle relative contabilità separate.

Ulteriore problema riguardava la de-

duzione per lavoro dipendente per i produttori che esercitano, con il medesimo personale, attività soggette al tributo e attività escluse dall'Irap; in tal caso, l'ammontare delle deduzioni, da imputare all'attività ancora assoggettata al tributo, deve essere ridotta della quota imputabile all'attività agricola esclusa, determinata applicando all'ammontare complessivo delle deduzioni in commento lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione Irap.

Il documento di prassi, infine, interviene sulla modalità di compilazione della dichiarazione, ne esclude la presentazione (e compilazione) in presenza di soggetti che svolgono unicamente le attività agricole assorbite dal reddito agrario e, quindi, non assoggettate a Irap, senza indicare come ottenere il rimborso delle eccedenze di credito del tributo (si ritiene certamente con istanza ma, sebbene in maniera forzata, anche con compensazione senza riporto in dichiarazione), indicando anche le modalità di compilazione dei quadri specifici per la determinazione del valore della produzione, in presenza di produttori che esercitano attività agricole in parte non assoggettate al tributo.

—© Riproduzione riservata—  
Fabrizio G. Poggiani